

Reati venatori e configurabilità del tentativo

Domanda: in una giornata di caccia, non consentita al cinghiale, dei cacciatori hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco in direzione del selvatico, stanato dai cani, col preciso scopo di abbatterlo, senza peraltro riuscirvi. Lo svolgimento dei fatti è stato attentamente seguito ed osservato dagli operatori di polizia che hanno avuto, vista la mancanza di precedenti specifici, alcune perplessità relative alla procedura da attuare. In questo caso, non essendo stato abbattuto l'ungulato, è legittimo procedere al sequestro dei mezzi di caccia (fucili e munizioni) a carico dei bracconieri, avendo, gli operatori di polizia accertato visivamente e chiaramente che i due bracconieri avevano appena sparato al selvatico?

Oppure, si deve esclusivamente informare l'Autorità Giudiziaria attraverso un'annotazione di polizia giudiziaria o comunicazione di notizia di reato, descrivendone compiutamente i fatti accaduti ed attendere eventuali direttive? Quale dovrebbe essere la procedura corretta, considerando che la normativa vigente statale e regionale, non contempla il caso del tentato abbattimento e visto che si tratta di contravvenzione e non di delitto?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Le difficoltà operative riscontrate nel caso di specie derivano essenzialmente dalla circostanza che, venendo in essere fattispecie di natura contravvenzionale, non pare ipotizzabile, in relazione alle medesime, la configurabilità del tentativo. Nella fattispecie, veniva precipuamente in essere il reato venatorio di cui all'art. 30 lett.f) della legge n.157/92.

Tanto premesso, va tuttavia ricordato come sia la Suprema Corte che la giurisprudenza amministrativa abbiano chiarito, anche di recente, che costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa neppure laddove il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Nel caso di specie, addirittura, erano stati sparati dei colpi, mirati ad abbattere l'ungulato.

Sotto questo profilo, pertanto, nessun dubbio può residuare in ordine alla circostanza che i cacciatori stessero praticando l'attività venatoria, e che la fattispecie, contrariamente a quanto prospettato, debba ritenersi consumata e non già tentata (e, per gli effetti punibile) con tutte le conseguenze del caso, sia per quanto concerne il sequestro che la trasmissione della notizia criminis alla Procura.

Non solo. Nel quesito proposto, non si specifica se si sia trattasse di soggetti in possesso di licenza da caccia oppure no. In questo secondo caso, come abbiamo ampiamente illustrato negli articoli pubblicati in materia di furto venatorio, si renderebbe configurabile la fattispecie, di natura delittuosa, del tentato furto ai danni dello Stato, in ordine alla quale non può invero rilevarsi alcun dubbio interpretativo.

Valentina Stefutti

Publicato il 26 novembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.